



Decreto Dirigenziale n. 289 del 14/11/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Impianto di recupero e riciclo inerti da realizzarsi nel Comune di Avella (AV) in Via Calcara di Visciano n. 6, Fg. 20 p.lla 854 sub 3" proposto dalla Soc. Ferriera Val Sabbia S.n.c. - CUP 7696.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 694748 del 15/10/2015 contrassegnata con CUP 7696, la Ferriera Val Sabbia S.n.c., con sede nel Comune di Avella (AV) alla via Calcara di Visciano n. 6, ha trasmesso verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa all'*"Impianto di recupero e riciclo inerti da realizzarsi nel Comune di Avella (AV) in Via Calcara di Visciano n. 6, Fg. 20 p.lla 854 sub 3"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa D'Ercole Isabella, dalla Dr.ssa Grieco Francesca e dall'ing. Rampone Michele, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 717634 del 26/10/2015, la Ferriera Val Sabbia S.n.c. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 783185 del 16/11/2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 14/06/2016, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - il parere di seguito testualmente riportato:
"decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per la sostanziale carenza di contenuti ed informazioni offerti nella documentazione agli atti tale da non consentire una chiara e compiuta delineazione dell'oggetto stesso della valutazione. Il progetto in esame non è stato proposto in modo esplicito ed inequivocabile né come nuova attività a intraprendersi o modifica di una esistente né semplicemente come procedura avviata per adeguarsi alle norme attuali in relazione alla necessità di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio senza proposizione di alcuna modifica impiantistica o strutturale o di processo. Infatti, da una parte lo Studio preliminare ambientale fa riferimento all'attività di gestione e recupero rifiuti non pericolosi che dovrà svolgersi presso l'impianto della ditta Ferriera Val Sabbia s.n.c. ubicato in Via Calcara di Visciano ad Avella (AV). Dall'altra la relazione tecnica del progetto preliminare evidenzia come la società Ferriera Val Sabbia snc di D'Avanzo Franco & C., con sede legale nel Comune di Avella (AV) in via Calcara di Visciano 6 cap 83021, ... nel rispetto delle note tecniche riportate dall' art. 208 del D.Lgs 152/06, chieda che venga formalmente confermata per il proprio impianto di recupero inerti "Recupero inerti" l'autorizzazione a svolgere le attività di recupero e smaltimento di cui ai punti R5, R13 e dell'allegato C alla parte quarta del D.lgs 152/06." Da un attento esame degli atti allegati, in fase istruttoria si è dedotto che l'impianto è già operativo in quanto il proponente ha allegato l'iscrizione al n. 20 del Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti di cui all'ex art. 33 del Dlgs 22/97 e ss.mm.ii. (art. 216 Dlgs 152/2006) della Provincia di Avellino, rilasciata originariamente con prot. Gen. 35762, prot. settore n. 5174 del 04/12/2000, quindi rinnovata con nota prot. n. 80639 del 03/12/2010 con validità fino al 05/12/2015 e quantità annua di rifiuti conferibili presso l'impianto pari a 30.000 t/a. Il progetto proposto in valutazione prevede, di

contro, che l'impianto tratti maggiori quantitativi e tipologie di rifiuti raggiungendo una capacità "massima" di stoccaggio e trattamento pari a 258.000 ton/anno (185.000 m³). Dunque, sembrerebbe dedursi che il progetto preveda un ampliamento della capacità di trattamento di un impianto già operativo, ma in tal senso non offre alcuna precisazione rispetto al mantenimento/modifica/integrazione delle infrastrutture, degli spazi, dei macchinari, dei turni di lavoro e di quant'altro necessario per far fronte a tale potenziamento.

Inoltre, l'istanza di presentazione dell'intervento alla procedura di verifica di VIA, acquisita al protocollo regionale al n. 694748 del 15/10/2015, infatti, si presenta come integrata con quella di screening VI, pur evidenziando nel contempo che l'impianto non si trova sui siti della Rete Natura 2000, né nei successivi elaborati tecnici (compresa la Relazione di Incidenza consegnata con la nota integrativa, al protocollo regionale del 16/11/2015 n. 783185) viene indicato alcun Sito SIC o ZPS che potrebbe essere potenzialmente interessato o sul quale l'intervento stesso potrebbe incidere significativamente. Tale discrasia si ritrova anche nelle istanze/avvisi di pubblicazione degli atti di riferimento alla procedura in esame che richiamano la sola procedura di verifica di VIA. Soltanto a seguito di verifiche istruttorie si è potuto appurare come l'area in esame non rientri in alcun sito della Rete Natura 2000, mentre i siti più prossimi "Dorsale dei Monti del Partenio" e "Pietra Maula" si trovino a distanze (oltre 5 km) e con interposti elementi antropici rilevanti (centri abitati ed infrastrutture viarie a rapido scorrimento) tali da far presumere la circostanza per cui il richiamo alla verifica di VI nell'istanza da parte del proponente sia da attribuirsi ad un refuso. Sintomatica, tuttavia, di un'approssimativa attenzione e consapevolezza degli effetti di tale circostanza, è che il proponente stesso, a seguito della richiesta di integrazioni dell'ufficio addetto alla verifica documentale presso la UOD 52.05.07, anziché chiarire in tal senso, ha provveduto a fornire ad integrazione degli atti progettuali una Relazione di Incidenza, riferita non ad un particolare Sito della Rete Natura 2000, ma in astratto ai riflessi dell'attività in esame con i macrovalori tutelati dalla Rete stessa. Chiaramente se si fosse trattato di un refuso, come sembrerebbe, il proponente avrebbe dovuto più semplicemente chiarire tale circostanza.

A quanto sopra si aggiungano ancora le ulteriori incoerenze non chiarite rispetto all'inquadramento catastale (viene richiamata la particella n. 854 sub 3 del Foglio 20 del comune di Avella (AV), mentre negli atti autorizzativi rilasciati per l'attività in esame il riferimento catastale è alla particella n. 236 del Foglio 20) ed il carattere meramente qualitativo della documentazione progettuale finalizzata all'inquadramento dell'intervento rispetto al contesto territoriale, nonché all'analisi ambientale, mancante del necessario livello di dettaglio per poter esprimere una serena valutazione";

- b. che l'esito della Commissione del 14/06/2016 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Ferriera Val Sabbia S.n.c. con nota prot. reg. n. 453360 del 04/07/2016;
- c. che la Ferriera Val Sabbia S.n.c. non ha presentato osservazioni al parere sopra riportato;
- d. che la Ferriera Val Sabbia S.n.c. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 30/09/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;

- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 14/06/2016, il progetto *"Impianto di recupero e riciclo inerti da realizzarsi nel Comune di Avella (AV) in Via Calcara di Visciano n. 6, Fg. 20 p.lla 854 sub 3"*, proposto dalla Ferriera Val Sabbia S.n.c., con sede nel Comune di Avella (AV) alla via Calcara di Visciano n. 6, per le seguenti motivazioni: per la sostanziale carenza di contenuti ed informazioni offerti nella documentazione agli atti tale da non consentire una chiara e compiuta delineazione dell'oggetto stesso della valutazione. Il progetto in esame non è stato proposto in modo esplicito ed inequivocabile né come nuova attività a intraprendersi o modifica di una esistente né semplicemente come procedura avviata per adeguarsi alle norme attuali in relazione alla necessità di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio senza proposizione di alcuna modifica impiantistica o strutturale o di processo. Infatti, da una parte lo Studio preliminare ambientale fa riferimento all'attività di gestione e recupero rifiuti non pericolosi che dovrà svolgersi presso l'impianto della ditta Ferriera Val Sabbia s.n.c. ubicato in Via Calcara di Visciano ad Avella (AV). Dall'altra la relazione tecnica del progetto preliminare evidenzia come la società Ferriera Val Sabbia snc di D'Avanzo Franco & C., con sede legale nel Comune di Avella (AV) in via Calcara di Visciano 6 cap 83021, nel rispetto delle note tecniche riportate dall' art. 208 del D.Lgs 152/06, chieda che venga formalmente confermata per il proprio impianto di recupero inerti "Recupero inerti" l'autorizzazione a svolgere le attività di recupero e smaltimento di cui ai punti R5, R13 e dell'allegato C alla parte quarta del D.lgs 152/06." Da un attento esame degli atti allegati, in fase istruttoria si è dedotto che l'impianto è già operativo in quanto il proponente ha allegato l'iscrizione al n. 20 del Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti di cui all'ex art. 33 del Dlgs 22/97 e ss.mm.ii. (art. 216 Dlgs 152/2006) della Provincia di Avellino, rilasciata originariamente con prot. Gen. 35762, prot. settore n. 5174 del 04/12/2000, quindi rinnovata con nota prot. n. 80639 del 03/12/2010 con validità fino al 05/12/2015 e quantità annua di rifiuti conferibili presso l'impianto pari a 30.000 t/a. Il progetto proposto in valutazione prevede, di contro, che l'impianto tratti maggiori quantitativi e tipologie di rifiuti raggiungendo una capacità "massima" di stoccaggio e trattamento pari a 258.000 ton/anno (185.000 m³). Dunque, sembrerebbe dedursi che il progetto preveda un ampliamento della capacità di trattamento di un impianto già operativo, ma in tal senso non offre alcuna precisazione rispetto al mantenimento/modifica/integrazione delle infrastrutture, degli spazi, dei macchinari, dei turni di lavoro e di quant'altro necessario per far fronte a tale potenziamento. Inoltre, l'istanza di presentazione dell'intervento alla procedura di verifica di VIA, acquisita al protocollo regionale al n. 694748 del 15/10/2015, infatti, si presenta come integrata con quella di screening VI, pur evidenziando nel contempo che l'impianto non si trova sui siti della Rete Natura

2000, né nei successivi elaborati tecnici (compresa la Relazione di Incidenza consegnata con la nota integrativa, al protocollo regionale del 16/11/2015 n. 783185) viene indicato alcun Sito SIC o ZPS che potrebbe essere potenzialmente interessato o sul quale l'intervento stesso potrebbe incidere significativamente. Tale discrasia si ritrova anche nelle istanze/avvisi di pubblicazione degli atti di riferimento alla procedura in esame che richiamano la sola procedura di verifica di VIA. Soltanto a seguito di verifiche istruttorie si è potuto appurare come l'area in esame non rientri in alcun sito della Rete Natura 2000, mentre i siti più prossimi "Dorsale dei Monti del Partenio" e "Pietra Maula" si trovino a distanze (oltre 5 km) e con interposti elementi antropici rilevanti (centri abitati ed infrastrutture viarie a rapido scorrimento) tali da far presumere la circostanza per cui il richiamo alla verifica di VI nell'istanza da parte del proponente sia da attribuirsi ad un refuso. Sintomatica, tuttavia, di un'approssimativa attenzione e consapevolezza degli effetti di tale circostanza, è che il proponente stesso, a seguito della richiesta di integrazioni dell'ufficio addetto alla verifica documentale presso la UOD 52.05.07, anziché chiarire in tal senso, ha provveduto a fornire ad integrazione degli atti progettuali una Relazione di Incidenza, riferita non ad un particolare Sito della Rete Natura 2000, ma in astratto ai riflessi dell'attività in esame con i macrovalori tutelati dalla Rete stessa. Chiaramente se si fosse trattato di un refuso, come sembrerebbe, il proponente avrebbe dovuto più semplicemente chiarire tale circostanza.

A quanto sopra si aggiungano ancora le ulteriori incoerenze non chiarite rispetto all'inquadramento catastale (viene richiamata la particella n. 854 sub 3 del Foglio 20 del comune di Avella (AV), mentre negli atti autorizzativi rilasciati per l'attività in esame il riferimento catastale è alla particella n. 236 del Foglio 20) ed il carattere meramente qualitativo della documentazione progettuale finalizzata all'inquadramento dell'intervento rispetto al contesto territoriale, nonché all'analisi ambientale, mancante del necessario livello di dettaglio per poter esprimere una serena valutazione;

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Ferriera Val Sabbia S.n.c.;
 - 3.2 alla Provincia di Avellino;
 - 3.3 al Comune di Avella;
 - 3.4 alla DG 52 05 UOD 14 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio